

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 52/CGF – RIUNIONE DEL 24 OTTOBRE 2008

1° Collegio composto dai Signori:

Porceddu Avv. Carlo - Presidente, Cerini Dr. Francesco, Toschei Dr. Stefano - Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario

- 1) **RECLAMO DELL’A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PHILIPPE MEXES SEGUITO GARA SIENA/ROMA DEL 5.10.2008**
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 90 del 14.10.2008)

Premesso che risulta in modo evidente, dal rapporto dell’arbitro versato in atti, come il della calciatore della società reclamante Philippe Mexes sia stato punito, durante il gioco, con 2 ammonizioni e con la conseguente espulsione e che solo dopo l’estrazione del cartellino rosso e, quindi, la notifica della relativa espulsione appoggiava una mano sul fianco dell’arbitro e lo apostrofava rivolgendogli una frase ingiuriosa.

Rilevato che, dunque, l’epiteto rivolto al direttore di gara, a gioco fermo e successivamente alla notifica dell’espulsione, costituisce senza ombra di dubbio offesa grave, peraltro rivolta alla persona e non indirizzata ad un comportamento tenuto dal direttore di gara in occasione dell’assunzione di una decisione sanzionatoria, fatto che sicuramente non avrebbe ridotto di rilievo il ben poco commendevole atteggiamento del giocatore ma che avrebbe almeno potuto evidenziare il coinvolgimento emotivo dello stesso.

Ritenuto che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare corretta, tenuto conto che l’art. 19, comma 10, C.G.S. stabilisce che sia inflitta 1 giornata di squalifica al calciatore espulso dal campo e che il comma 4, del citato articolo, fissa in 2 giornate la squalifica “in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti dell’ufficiale di gara”.

Stimato, anche in ragione di quanto si è sopra osservato, che non sussistono nella specie elementi utili al fine di ritenere la presenza di circostanze attenuanti nella condotta del calciatore in questione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Roma S.p.A. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2) RECLAMO DELL’A.S. BARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE KAMATÀ PEDRO SEGUITO GARA AVELLINO/BARI DEL 18.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. uff. n. 97 del 19.10.2008)

La società A.S. Bari S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicata sul Com. Uff. n. 97 del 19.10.2008, con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Kamatà Pedro per avere, al 4° minuto del secondo tempo, in un contrasto di giuoco, colpito con una gomitata l’avversario durante la gara Avellino/Bari del 18.10.2008, Campionato di Serie B.

Eccepisce la società A.S. Bari S.p.A. che il Giudice Sportivo non ha potuto censurare o dubitare di quanto riferito dal giudice di gara e trascritto nel suo referto, non tenendo conto del contesto in cui la condotta è stata posta in essere dal calciatore che intendeva solo divincolarsi dall’avversario.

La reclamante ritiene, in ultimo, che la sanzione inflitta sia eccessiva e sproporzionata, reputando l’azione del calciatore non violenta o antisportiva.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il gravame in oggetto ed i fatti così come descritti nel referto dell’arbitro, che, giova ricordarlo, gode in ambito settoriale di “fede privilegiata”, ritiene la sanzione già applicata in prime cure congrua, in relazione all’evento concernente la condotta violenta di giuoco tenuta dal calciatore Kamatà Pedro nei confronti dell’avversario.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dell’A.S. Bari di Bari.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente, Porceddu Avv. Carlo, Cerini Dr. Francesco – Componenti;
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario

3) RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/FROSINONE DEL 12.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 91 del 14.10.2008)

Con tempestivo reclamo del 21.10.2008 la società Frosinone Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, pubblicata sul Com. Uff. n. 91 del 14.10.2008, con la quale si comminato l’ammenda di €8.000,00, con diffida, per avere, nel corso della gara Livorno/Frosinone disputata il 12.10.2008 e valida per il Campionato Nazionale di Serie B, *“suoi sostenitori, tra il 28° ed il 40° del secondo tempo, con intento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria, inscenato una manifestazione ed intonato cori ideologicamente connotati ed idonei a determinare un clima di violenza (art. 12 n. 3 C.G.S.); per avere inoltre, al 30° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco, in direzione di un collaboratore della Procura Federale, una lattina di birra; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi”*.

Con i motivi scritti eccepiva che la sanzione era da ritenere sproporzionata rispetto all’antidoverosità della condotta addebitata.

Si doleva, nello specifico, che avendo il Giudice Sportivo sanzionato ex art. 12 n. 3 C.G.S., non avrebbe però potuto infliggere, ex art. 18, comma 1, lett. c), l’ulteriore sanzione della diffida non prevista dalla citata norma anche per assenza di recidiva specifica.

Precisava, infine, che quanto ascritto ai propri sostenitori, i quali avevano comunque reagito ad una provocazione della tifoseria locale, non integrava la fattispecie di cui all’art. 12, n. 3, C.G.S. per

la cui sussistenza erano carenti i requisiti di condotta oscena, oltraggiosa, minacciosa e incitante alla violenza.

Si doleva, infine, della sperequazione della sanzione rispetto a quella realizzata dalla tifoseria locale anche tenutosi conto del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della disputa della gara in campo avverso.

Chiedeva, pertanto, in via principale, l'annullamento e/o revoca della ammenda e della diffida ed in subordine la riduzione della stessa ad entità equa, ferma restando la richiesta di revoca della diffida.

Alla seduta del 24.10.2008 compariva, davanti alla C.G.F. –I^a Sezione giudicante – il difensore della reclamante il quale illustrava i motivi scritti.

Ciò premesso rileva questa C.G.F. che il gravame è parzialmente fondato per quanto attiene all'entità della ammenda ed alla carenza dei presupposti normativi relativi alla diffida.

Ritiene, infatti, questa C.G.F. che la condotta dei sostenitori della reclamante, così come enunciato dal Giudice Sportivo, integri i requisiti di cui all'art. 12, n. 3, C.G.S. e pertanto ne condivide la puntuale motivazione dalla quale non intende discostarsi.

Quanto all'entità dell'ammenda osserva che la stessa possa essere ridotta, con esclusione della diffida per carenza dei presupposti che l'avrebbero legittimata, nella misura di cui al dispositivo, anche valutando, per l'aggravamento rispetto a quella comminata alla società Livorno, il lancio nel recinto di gioco, in direzione di un collaboratore della Procura Federale, di una lattina di birra potenzialmente idoneo a causare conseguenze dannose per l'incolumità fisica.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto del Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione inflitta all'ammenda di € 6.000,00 revocando, altresì, la diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Del Vecchio Avv. Paolo, Maiello Dott. Umberto, Mezzacapo Dott. Salvatore - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio - Segretario

6) RECLAMO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. SETTEN ETTORE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA TREVISO F.C. 1993 S.R.L.**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2008/2009**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 8, COMMA 5 C.G.S. IN RELAZIONE AL PAR. I LETT A) PUNTO 6) DELL'ALL. A DEL COM. UFF. N. 93/A DEL 5.5.2008 E ART. 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008)

Il Procuratore Federale presso la F.I.G.C., con atto dell'11.8.2008, deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Ettore Setten, Presidente della società "Treviso F.B.C. 1993 S.r.l.", nonché la medesima società, all'uopo formulando i seguenti addebiti: quanto al primo, violazione di cui all'art. 8 comma 5 C.G.S. in relazione al par. I, lett. a) punto 6) dell'all. A del Com. Uff. 93/A del 5.5.2008, per non aver depositato entro il termine del 30.6.2008 l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento del debito I.V.A. relativo al periodo d'imposta 2006; nei confronti della società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. l'incollazione veniva formalizzata a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S.

anche con riferimento all'art. 15 C.G.S. per la condotta antiregolamentare tenuta dal proprio Presidente.

All'esito del procedimento di primo grado, la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 18/CDN del 18.9.2008, applicava, in ragione degli addebiti ad essi rispettivamente ascritti, al signor Ettore Setten la sanzione dell'inibizione per mesi 6 ed alla società Treviso la penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2008/2009.

Avverso la suddetta decisione hanno interposto ricorso il signor Ettore Setten e la società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., chiedendo, in riforma della decisione di primo grado, il proscioglimento *in toto* dagli addebiti contestati, con conseguente annullamento delle sanzioni comminate dal Giudice di prime cure.

Le medesime conclusioni sono state rassegnate dai ricorrenti all'esito dell'udienza di discussione.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore dei ricorrenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso sia infondato e che, pertanto, vada respinto.

Giusta quanto già anticipato nella narrativa in fatto, oggetto di contestazione è il mancato adempimento, da parte della società Treviso F.B.C. 1993 S.r.l., dell'obbligo di depositare, entro il termine del 30.6.2008, l'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale in ordine all'avvenuto pagamento del debito I.V.A. relativo al periodo d'imposta 2006.

Com'è noto, il par. I, lett. a) punto 6) dell'all. A del Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008 impone, tra gli altri adempimenti, dettati in vista dell'ammissione ai campionati professionistici 2008/2009, l'obbligo di *"depositare presso la Co.Vi.So.c, anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed I.V.A., esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006.... In caso di transazioni e/o accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2008....."*

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti.....6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica..... da scontarsi nel campionato 2008/2009.

Assumono i ricorrenti che il pagamento dei tributi I.V.A. 2006 deve ritenersi tempestivo.

Ed, invero, nella prospettiva attorea, la società calcistica Treviso si sarebbe avvalsa della facoltà di cui all'art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997, che consente al contribuente di pagare ratealmente le maggiori somme dovute a seguito dei cd. controlli automatici e del controllo formale sulle dichiarazioni presentate.

La prefata società, dopo aver ricevuto in data 19.6.2008 la comunicazione n. 2008/34944 dell'Agenzia delle Entrate di Treviso in ordine all'irregolarità della dichiarazione I.V.A. 2007, con l'invito a pagare il debito esistente, dapprima versava all'Erario la somma di €117.978,68, pari a ad 1/20 del complessivo ammontare del debito I.V.A. e poi, il successivo 30.6.2008, inviava alla F.I.G.C. ed alla CO.VI.SO.C. la comunicazione di avvenuto pagamento dei tributi IVA, IRAP ed IRES.

Secondo i ricorrenti i suddetti comportamenti ricadrebbero nella cornice operativa dell'art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997 e sarebbero utilmente valorizzabili anche ai fini dell'ordinamento federale. Viceversa, gli eventi successivi al 30.6.2008, data alla quale dovrebbe cristallizzarsi il giudizio, non avrebbero alcun rilievo: la società del Treviso, alla data dell'11.7.2008, piuttosto che seguire il programmato piano di rateizzazione, avrebbe preferito versare l'intero saldo.

Sotto diverso profilo, secondo i ricorrenti andrebbe, comunque, riconosciuta la buona fede del signor Setten.

Così ricostruita la vicenda in esame, la Corte di Giustizia Federale ritiene sussistere la responsabilità dei soggetti deferiti per gli addebiti loro ascritti.

Rilievo dirimente a giudizio del Collegio assume l'evidente inettitudine strutturale della documentazione trasmessa dalla società Treviso, in data 30.6.2008, ad accreditare un parziale effetto solutorio conforme alle condizioni prescritte dalla disciplina di settore e, dunque, opponibile come rituale adempimento degli obblighi imposti dalla normativa federale.

Va anzitutto detto che, effettivamente, alla stregua della richiamata disposizione di rango primario (art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997), il contribuente può pagare in forma rateale le maggiori somme dovute all'Erario in ragione delle risultanze dei controlli formali ed automatici di cui agli artt. 2, comma 2, e 3, comma 1, del medesimo testo normativo.

L'emersione di tale facoltà nel costrutto normativo in argomento trova, in via diretta, nella stessa efficacia precettiva della soprarichiamata disposizione normativa la sua fonte genetica, senza cioè che l'espansione di tale diritto (alla rateizzazione) possa dirsi condizionata dalla mediazione costitutiva di accordi transattivi ovvero di espliciti atti di approvazione dell'Amministrazione finanziaria.

Tale approdo ermeneutico, oltre che nell'univoco valore semantico dell'articolo di legge, trova decisivo conforto nella lettura sistemica della norma che, solo nei casi in cui le somme dovute non superino € 2.000,00 (comma 2), subordina l'accesso al beneficio in commento all'approvazione dell'ufficio finanziario.

Viceversa, nell'ipotesi ordinaria (comma 1), l'opzione per il pagamento rateale è rimessa allo stesso contribuente che, dovrà, a pena di decadenza, esercitare la relativa facoltà nelle forme, con la garanzia e nei termini prescritti.

A giudizio della Sezione, l'opzione per il pagamento rateale non può restare circostanza neutra nell'ambito dell'ordinamento federale; e ciò è fatto palese, a tacer d'altro, dall'esplicito rinvio che il par. I, lett. a) punto 6) dell'all. A del Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008 effettua alle possibilità di rateazione previste dalla disciplina finanziaria (*....In caso di transazioni e/o accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30.4.2008.....*”).

Né, peraltro, costituisce un ostacolo il fatto che la disposizione in argomento menzioni solo gli atti di transazione e/o gli accordi: la stessa genericità della formula utilizzata – che non richiama specifiche e predeterminate fattispecie di legge – rende di tutta evidenza la sua natura di rinvio dinamico all'ordinamento finanziario.

Peraltro, risulterebbe difficilmente spiegabile l'esclusione di fattispecie (quali quelle previste dal menzionato art. 3 bis) in cui il diritto alla rateazione del debito, piuttosto che trarre origine da una vicenda derivativa (accordo o transazione), trova la sua fonte genetica direttamente in una disposizione di rango primario. Senza contare che, in siffatte evenienze, la stessa predicabilità di un piano di rateizzazione incide sull'immediata esigibilità del relativo credito, precludendo in radice la possibilità di configurare “rate scadute”.

Appare poi di tutta evidenza che la pedissequa osservanza delle condizioni imposte dalla normativa primaria, ancorchè condizione necessaria, non è ancora sufficiente ove gli adempimenti *de quibus* debbano essere vagliati nell'ambito settoriale dell'ordinamento federale ai fini dell'ammissione delle società della Lega Nazionale Professionisti ai campionati sportivi 2008/2009.

L'esercizio della facoltà di cui all'art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997 deve, infatti, inevitabilmente coniugarsi anche con gli adempimenti previsti dalle speciali prescrizioni compendiate nel Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008, il quale impone (in via aggiuntiva) l'obbligo di depositare presso la Co.Vi.So.c, anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile

o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed I.V.A....ovvero l'esistenza di un piano di rateizzazione.

Orbene, una lettura combinata delle disposizioni di rango primario (id est art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997) e delle norme varate dal Consiglio Federale (Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008) rende comunque esigibile, anche nel caso di rateizzazione, l'obbligo di depositare la detta dichiarazione, il cui contenuto assertivo dovrà adeguatamente mettere in risalto che la società non ha provveduto all'integrale pagamento dei tributi dovuti, avendo inteso avvalersi della facoltà di rateizzare le somme dovute in piena aderenza alle condizioni di legge.

La dichiarazione in argomento dovrà poi essere corredata dalla documentazione attestante il rispetto, alle scadenze previste, delle condizioni previste dalla normativa di settore (pagamento della prima rata, prestazione di idonea garanzia).

Di contro, dal carteggio esibito a corredo del ricorso si evince che, in data 30.6.2008, sono stati trasmessi a cura e nell'interesse della società Treviso, in allegato ad una nota di accompagnamento, i seguenti documenti: dichiarazione modifiche statutarie, dichiarazione vigenza e composizione compagine sociale, dichiarazione avvenuto pagamento IRPEF, ENPALS, Ind. Fine Carr., dichiarazione avvenuto pagamento I.V.A., IRAP, IRES, copia lettera accompagnatoria deposito bilancio al 31.12.2007, copia lettera accompagnatoria deposito bilancio al 30.6.2007.

Per quanto di più diretto interesse, mette conto evidenziare che, tra la documentazione sopra elencata, era inclusa anche una dichiarazione in cui si attestava che, alla data del 30.6.2008, il Treviso aveva provveduto al pagamento, tra gli altri, di tutti i tributi dovuti a titolo di I.V.A..

Tale attestazione non riflette in modo fedele la posizione debitoria della società ai fini I.V.A., atteso che, solo in data 11.7.2008, il Treviso ha onorato integralmente i suoi debiti, pagando a saldo la somma di € 2.359.573, 84.

Nella menzionata documentazione trasmessa il 30.6.2008 non vi è, invece, alcuna traccia della cura degli adempimenti prescritti dall' art. 3 bis del d. lgs. 462 del 18.12.1997 né vi è alcun riferimento nell'apposita dichiarazione all'intenzione di volersi avvalere della facoltà prevista dalla richiamata norma.

Una comunicazione in tal senso è affidata ad una nuova dichiarazione, parimenti datata 30.6.2008 ed asseritamente trasmessa ad integrazione di quelle precedentemente rese.

In disparte ogni considerazione sulla valenza (non già integrativa bensì) sostitutiva di tale dichiarazione (rispetto a quella che attestava l'integrale pagamento dei tributi I.V.A.) in ragione della chiara incompatibilità dei rispettivi contenuti assertivi, vale osservare che non vi è prova della trasmissione di tale atto nel termine utile del 30.6.2008, non essendo stato prodotto (in questo caso ed a differenza degli altri documenti) il rapporto di avvenuta trasmissione via fax.

La suddetta omissione – le cui negative ricadute sul piano probatorio non possono che essere addebitate alla società deducente - ha un rilievo assorbente attesa la perentorietà, ai fini del presente giudizio disciplinare, del termine sopra richiamato, com'è fatto palese dal presidio sanzionatorio espressamente contemplato dal par. I, lett. a) punto 6) dell'all. A del Com. Uff. 93/A del Consiglio Federale del 5.5.2008, secondo cui l'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della Giustizia Sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2008/2009.

In definitiva, non risulta che la società Treviso abbia tempestivamente comunicato alla Co.Vi.So.C la puntuale cura degli adempimenti necessari per avvalersi della rateizzazione del debito, di talchè – alla stregua delle divise risultanze probatorie – non può dirsi giustificato il ritardo con cui la predetta società ha provveduto al pagamenti del debito I.V.A., perfezionatosi solo l'11.7.2008.

Né è possibile dubitare della piena imputabilità al Setten, amministratore unico *pro tempore* della società Treviso, della descritta condotta illecita, anche cioè sotto il profilo della sua partecipazione psichica.

La piena conoscenza delle norme dell'ordinamento federale, peraltro note al prevenuto in quanto espressamente richiamate nella dichiarazione resa il 30.6.2008, costituisce un obbligo incondizionatamente esigibile da parte di ogni soggetto tesserato.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 16 Febbraio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete